

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

SETTORE DUE LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA N. 30 DEL 17/05/2024

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA 18^ TAPPA DEL "107° GIRO D'ITALIA – CORSA CICLISTICA INTERNAZIONALE PER PROFESSIONISTI" PREVISTO PER IL 23 MAGGIO 2024

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la richiesta pervenuta in data 19/03/2024, acquisita agli atti con prot. n. 3836, presentata dalla società RCS Sport S.p.A. con sede in Milano, nella persona del Direttore Ciclismo e Procuratore MAURO VEGNI, tendente ad ottenere le autorizzazioni allo svolgimento della manifestazione denominata "107° GIRO D'ITALIA 2024", nello specifico, al passaggio all'interno del territorio comunale di Fiesso d'Artico (VE) della 18° TAPPA "FIERA DI PRIMIERO – PADOVA", programmata per il giorno 23 Maggio 2024;

Vista la richiesta pervenuta in data 02/04/2024, acquisita agli con prot. n. 4410, presentata dalla società RCS Sport S.p.A. di Milano, nella persona del Procuratore ROBERTO SALVADOR, ad integrazione della richiesta di cui sopra e orientata a conseguire le autorizzazioni allo svolgimento dell'evento collaterale denominato "*Giro-E*", nello specifico, al passaggio all'interno del territorio comunale di Fiesso d'Artico (VE) della 18° TAPPA "*TREVISO – PADOVA*", programmata per il giorno 23 Maggio 2024;

Vista la determinazione n. 951/2024 della Città Metropolitana di Venezia, acquisita al prot.n. 4801/2024 del 04/04/2024, con la quale è stato autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica denominata "18° tappa del 107° Giro d'Italia 2024 – corsa ciclistica internazionale a tappe per professionisti" in data 23 maggio 2024;

Visto il nulla osta di Veneto Strade S.p.A. acquisito al prot.n. 5127 del 16/04/2024, per quanto di propria competenza, allo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata "107° Giro d'Italia: 18° Tappa: FIERA DI PRIMIERO-PADOVA" in programma per giovedì 23 maggio 2024 e che interesserà il transito della SR 11 "Padana Superiore" della Provincia di Venezia di competenza di Veneto Strade S.p.A., con sospensione temporanea della circolazione con le modalità e gli orari di transito forniti dalla società RCS Sport S.p.A.;

Visto il verbale trasmesso dalla Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo, acquisito agli atti con prot. n. 6513 del 14/05/2024, riguardante la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltasi il 13 maggio 2024, avente come argomento "107° GIRO CICLISTICO D'ITALIA – 18° TAPPA DEL 23 MAGGIO 2024" e con l'obiettivo di una adeguata organizzazione di tutti i servizi connessi al regolare svolgimento dell'evento, nonché di una corretta informazione alla popolazione, con puntuale definizione dei percorsi alternativi;

Visto che la tappa in questione partirà da Fiera di Primiero e raggiungerà Padova, attraversando la Provincia di Venezia lungo un percorso che interesserà i territori comunali di Scorzè, Martellago, Spinea, Mirano, Pianiga, Dolo, Fiesso d'Artico, Stra e Vigonovo;

Considerato che l'evento in parola interesserà, relativamente alla competenza territoriale del Comune di Fiesso d'Artico, le vie Riviera del Brenta e Naviglio (SR11), ricadenti all'interno del centro abitato, presumibilmente tra le ore 16.30 circa e le ore 17.00 circa, e che pertanto è necessario l'emissione di un'ordinanza motivata di sospensione della circolazione al traffico ai sensi dell'art. 7 del CdS;

Ravvisata la necessità di stabilire divieti e limitazioni la traffico dei veicoli lungo il percorso stradale interessato dalla gara, per la tutela della incolumità degli atleti e spettatori e per consentire il regolare svolgimento della competizione stessa;

Dato atto che l'organizzatore dell'evento chiede, con istanza pervenuta al ns. prot. 3836 del 19/03/2024, la sospensione del traffico sulle strade interessate dalla manifestazione a partire da due ore e mezza prima del passaggio, quindi dalle ore 14.00 e che tale richiesta è stata favorevolmente accolta dalla Prefettura di

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

Venezia come riportato nel verbale dell'incontro avvenuto in data 13/05/2024 (in atti ns. prot. 6513 del 14/05/2024);

Ravvisata quindi la necessità di disporre la chiusura totale temporanea al traffico giovedì 23 maggio 2024 durante il transito della competizione sportiva su indicata, indicativamente dalle ore 14.00 alle ore 17.00 circa e comunque sino al passaggio del veicolo dell'organizzazione recante l'indicazione "FINE GARA CICLISTICA" e di quello della Polizia Stradale portante la "BANDIERINA ROSSA", lungo le strade di competenza territoriale via Naviglio e via Riviera del Brenta – S.R.11;

Ritenuto necessario che anche l'immissione del traffico dalle pubbliche vie che si inseriscono sulle strade sopra richiamate sia precluso per lo stesso tempo di chiusura della SR11;

Considerato che, al fine di permettere ai residenti di via Botte (nel tratto compreso tra l'intersezione con via Cesare Battisti e l'intersezione con via Riviera del Brenta – S.R.11), via Zuina (nel tratto compreso tra l'innesto con via Riviera del Brenta – S.R.11 e l'incrocio con piazza Pertini) via Baldana (nel tratto compreso tra l'innesto con via Riviera del Brenta – S.R.11 e l'incrocio con piazza Pertini e via Italia), via della Libertà (nel tratto compreso tra l'innesto con via Riviera del Brenta – S.R.11 e l'incrocio via Giacomo Puccini) e via Pampagnina (nel tratto compreso tra l'innesto con via Riviera del Brenta – S.R.11 e l'incrocio via Giacomo Puccini) di raggiungere le proprie abitazioni, si rende necessario ripristinare temporaneamente il doppio senso di circolazione, vietando la sosta su ambo i lati, anche mediante la rimozione coatta del veicolo, dalle ore 14:00 alle ore 17:00 del 23 maggio 2024, e comunque fino al passaggio dell'automezzo "FINE GARA CICLISTICA" e di quello della Polizia Stradale portante la "BANDIERINA ROSSA".

Visto il decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visti gli artt. 6, 7 e 9 del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Fiesso d'Artico n. 58 del 22/12/2023 di nomina del Responsabile del Settore Due - Lavori Pubblici;

ORDINA

Il giorno **25 maggio 2024 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 circa** e comunque sino al passaggio del veicolo dell'organizzazione recante l'indicazione *"FINE GARA CICLISTICA"* e di quello della Polizia Stradale portante la *"BANDIERINA ROSSA"*:

- 1. di istituire temporaneamente il divieto di transito ai veicoli lungo **via Naviglio e via Riviera del Brenta** (Strada Regionale 11 Padana Superiore);
- 2. di istituire temporaneamente il divieto di immissione dalle pubbliche vie e dai passi carrai che si inseriscono sulle strade sopra richiamate;
- 3. di istituire temporaneamente il divieto di sosta ambo i lati, con rimozione coatta del veicolo, e il ripristino del doppio senso di circolazione in **via Botte** (nel tratto compreso tra l'intersezione con via Cesare Battisti e l'intersezione con via Riviera del Brenta S.R.11);
- 4. di istituire temporaneamente il divieto di sosta ambo i lati, con rimozione coatta del veicolo, e il ripristino del doppio senso di circolazione in **via Zuina** (nel tratto compreso tra l'innesto con via Riviera del Brenta S.R.11 e l'incrocio con piazza Pertini);
- 5. di istituire temporaneamente il divieto di sosta ambo i lati, con rimozione coatta del veicolo, e il ripristino del doppio senso di circolazione in **via Baldana** (nel tratto compreso tra l'innesto con via Riviera del Brenta S.R.II e l'incrocio con piazza Pertini e via Italia);
- 6. di istituire temporaneamente il divieto di sosta ambo i lati, con rimozione coatta del veicolo, e il ripristino del doppio senso di circolazione in **via della Libertà** (nel tratto compreso tra l'innesto con via Riviera del Brenta S.R.11 e l'incrocio via Giacomo Puccini);
- 7. di istituire temporaneamente il divieto di sosta ambo i lati, con rimozione coatta del veicolo, e il ripristino del doppio senso di circolazione in **via Pampagnina** (*nel tratto compreso tra l'innesto con via Riviera del Brenta S.R.11 e l'incrocio via Giacomo Puccini*):
- 8. la sospensione degli attraversamenti pedonali ed il divieto di attraversare le vie interessate, durante il transito dalla gara ciclistica ed eventi collaterali;

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

A tutela della pubblica incolumità e sicurezza, durante il periodo di sospensione del traffico, gli automezzi accreditati (quelli che espongono ben visibile il contrassegno adesivo riportante il logo dell'evento), non facenti parte del convoglio di gara, in particolare i veicoli di servizio delle squadre e dell'organizzazione, potranno circolare sul percorso di gara fino all'approssimarsi del veicolo "inizio gara ciclistica". A nessun veicolo (accreditato e non, inclusi i mezzi delle Forze dell'Ordine non in emergenza), è consentito procedere nel senso opposto a quello della gara. Inoltre, in caso di intervento urgente, i mezzi di soccorso esterni alla corsa potranno transitare sul percorso di gara, previo coordinamento col Comandante della scorta della Polizia Stradale, per garantire altresì la sicurezza dei corridori e di tutto il convoglio al seguito.

Gli organi di Polizia sono autorizzati ad effettuare tutte le deviazioni necessarie per assicurare le migliori condizioni di circolazione nelle aree circostanti il percorso di gara, nonché a dirottare il traffico veicolare e pedonale od organizzarlo mediante sensi unici.

Oltre alle segnalazioni degli agenti di Polizia Stradale, gli utenti della strada devono rispettare le indicazioni dei volontari che coadiuvano gli organi competenti nel regolare il traffico.

Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- il Settore LLPP del comune di Fiesso d'Artico è incaricato dell'apposizione della prescritta segnaletica prevista dal Codice della Strada;
- gli Organi di polizia stradale di cui all'art.12 del D.L.vo 285/1992 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte;
- per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
- copia della presente sia trasmessa per quanto di competenza: alla Prefettura di Venezia, alla Questura di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, a Veneto Strade S.p.A., al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Sezione Polizia Stradale di Venezia, alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta, alla Dirigenza Medica ULSS n. 3 Serenissima, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, ad ACTV S.p.A., a VERITAS S.p.A., ad RCS Sport S.p.A., al comune di Dolo, al comune di Stra

DÀ ATTO

- che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 nr. 241, avverso la presente ordinanza, potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del Decreto Legislativo 104/10, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi) giorni ai sensi del D.P.R. 1199/71;
- dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo al responsabile dell'istruttoria anche ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n. 241/90 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- il presente atto viene reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio on line dell'Ente e in adempimento a quanto sancito dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla L. 190/2012.

IL RESPONSABILE DI SETTORE PIVA MARIA GIOVANNA / Namirial S.p.A./02046570426

Documento sottoscritto con firma digitale